

Rep.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VERDI N° 11/A
PERIODO/2020 - 31.12.2030**

L'anno duemilaventi, addì del mese di (...../2020)

Tra

il Comune di Ponte di Piave, rappresentato dal Responsabile dell'Area
Tecnica, Arch. Simone Ellero, il quale interviene nel presente atto in nome e
per conto di detto Comune,

e

il Sig., nato a (...) il
..... e residente a che
agisce come Presidente dell'associazione sportiva dilettantistica "Bocciofila
Ponte di Piave" con sede legale in Via Verdi n° 11/A nel comune di Ponte di
Piave, Cod.Fisc. 01964660268,

Premesso:

1. che il Comune di Ponte di Piave è proprietario del Bocciodromo comunale
sito in Via Verdi 11/A, comprensivo di campi gioco e relativi servizi
igienici, il tutto come individuato ed evidenziato in giallo nelle planimetrie
allegate alla presente convenzione;
2. che detti impianti sono catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di
Ponte di Piave come segue:
- Foglio 13, Sez. A, mappale n. 1685, SUB 13 (parte);

Premesso che:

6. con deliberazione della Giunta Comunale n. del,
dichiarata immediatamente eseguibile l'Amministrazione Comunale ha
deliberato di affidare la gestione del Bocciodromo comunale alla società
sportiva "Bocciofila Ponte di Piave" e di approvare lo schema di
convenzione allegato;

4. che in base a quanto previsto dall'art. 90, co. 25, della Legge 289/2002 in
materia di disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica ed a quanto
previsto dalla Legge Regionale 11/05/2015, n°8 "Disposizioni generali in
materia di attività motoria e sportiva", in particolare dall'art. 26, co. 2, lett.
a), in materia di modalità di affidamento della gestione degli impianti
sportivi, si procede all'affidamento della gestione dell'impianto secondo
modalità, criteri ed importi stabiliti nella presente convenzione;

6. il comune di Ponte di Piave e la società "Bocciofila Ponte di Piave", di
seguito denominati rispettivamente "Comune" e "Concessionario",
procedono alla stipula del presente atto ai sensi della deliberazione della
Giunta Comunale n. citata;

Visto il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali,
approvato con deliberazione consiliare n° 49 del 30/11/2015.

Tutto ciò premesso e considerato, che formano parte integrante del presente
atto, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede alla società "Bocciofila Ponte di Piave", che a mezzo del
suo rappresentante accetta, l'uso e la gestione dell'impianto sportivo di
proprietà comunale denominato "Bocciodromo comunale", alle condizioni
stabilite nella presente convenzione, per la disciplina sportiva delle bocce.

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del Bocciodromo comunale di Via Verdi n° 11/A, composto da n° 4 campi gioco e servizi igienici (antibagno e n° 3 wc, di cui uno per disabili); il tutto facente parte del compendio immobiliare che ricomprende anche gli spogliatoi/servizi igienici al servizio del Campo da Baseball e il sottostante magazzino, nonché la centrale termica.

L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario, rappresentati ed evidenziati nelle planimetrie allegate; per la consegna sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di consistenza.

Art. 2 – FINALITA'

L'affidamento della gestione dei suddetti impianti è finalizzato alla conduzione, funzionamento e fruibilità ottimale delle strutture, in attuazione delle linee programmatiche e delle politiche locali in materia di sport e di welfare.

Nello specifico gli impianti dovranno essere destinati esclusivamente ad ospitare attività aventi finalità sportive, sociali e ricreative legate alla disciplina delle bocce.

Sono pertanto escluse tutte le attività, gli eventi e le manifestazioni a carattere "privatistico" che non rivestano un pubblico interesse.

Art. 3 – DURATA, REVOCA, RECESSO

La gestione coincide con la stagione sportiva del gioco delle bocce. La durata decorre dal 2020 e scadrà il 31/12/2030.

E' esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. È prevista la possibilità di proroga previa richiesta scritta da parte del concessionario prima del termine

di scadenza e previo assenso della Giunta Comunale.

La convenzione può essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o ragioni di carattere eccezionale, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare al Concessionario mediante pec, notifica a mano o lettera raccomandata A.R.

La revoca della convenzione non dà diritto ad indennizzi di sorta, a qualsivoglia titolo essi fossero richiesti.

Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, con gli stessi mezzi su descritti, qualora ravvisi inadempienze gravi e ripetute del Concessionario in merito alle finalità di cui all'art. 2 ed agli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 8 e 9 e previa messa in mora come previsto dall'art. 10.

La società “Bocciofila Ponte di Piave” può recedere con un preavviso scritto di 60 giorni.

Art. 4 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Il servizio di gestione degli impianti sportivi consiste in:

- garantire la costante presenza di un responsabile della società che dovrà provvedere all'apertura e chiusura degli impianti, sorvegliare sul loro uso e sul corretto comportamento degli atleti e degli altri presenti, compreso il pubblico, qualora autorizzato;
- mantenere la pulizia e la costante funzionalità della struttura avuta in gestione mediante interventi di manutenzione ordinaria come meglio specificato al successivo art. 6;
- segnalare per iscritto al comune gli interventi necessari al fine di mantenere la struttura avuta in gestione in perfetto stato di

conservazione e manutenzione, al fine di garantirne la piena funzionalità ed efficienza;

- segnalare per iscritto al Comune ogni difetto di funzionamento, interrompendone l'uso nei casi di disfunzione e prendendo le immediate precauzioni del caso;
- assicurare l'integrità degli impianti, delle attrezzature e dei materiali esistenti all'interno delle strutture.

È fatto espresso divieto al Concessionario di sub-concedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi la presente Convenzione in qualsivoglia forma.

Art. 5 – UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Il Bocciodromo comunale verrà usato per consentire lo svolgimento delle seguenti attività: gare sociali, gare tradizionali, svolgimento campionato, gare provinciali e regionali, tornei.

La Concessionaria deve utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia e osservare e fare osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto, con particolare riferimento al Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

In caso di gare e manifestazioni sarà cura del Concessionario provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni di legge.

A fronte dell'onerosità dello svolgimento dei servizi di cui al successivo art. 6, il Concessionario viene esentato dal pagamento di tariffe comunali per l'utilizzo della struttura sportiva.

Le strutture sportive in oggetto, consegnate previa redazione di verbale di consistenza come specificato all'art. 1, dovranno essere riconsegnate alla scadenza della convenzione, oppure in caso di cessazione anticipata per revoca o recesso, in perfetto stato di efficienza e conservazione, salvo il normale deperimento derivante dal suo corretto utilizzo. Al termine della gestione le parti dovranno redigere apposito verbale di aggiornamento dell'inventario al fine di verificare quantità e stato d'uso dei beni.

Il gestore potrà utilizzare la struttura sportiva avuta in gestione esclusivamente per gli scopi cui è destinata, assumendo come proprie le finalità sportive e sociali che caratterizzano l'uso degli impianti.

Il concessionario non potrà apportare modifiche o innovazioni all'impianto o a parti di esso senza avere ottenuto l'autorizzazione del Comune.

L'orario di chiusura di tutte le attività sportive viene normalmente previsto per le ore 23.00, tranne in caso di partite notturne da concordare con l'Amministrazione.

Qualora nelle strutture date in gestione non fosse rispettato il Regolamento Comunale o si verificassero fatti o comportamenti non consoni, il gestore è tenuto a segnalarli tempestivamente al Comune e, se necessario, alle forze dell'ordine.

Al Concessionario è consentita, come riportato all'art. 16 del Regolamento Comunale, l'attivazione del servizio bar-ristoro nel rispetto delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Poiché il gestore è nominato custode degli impianti avuti in gestione, dovrà vigilare affinché le rotture ancorché fortuite (vetri, specchi, danni agli impianti, agli attrezzi e comunque ogni forma di danneggiamento arrecata alla struttura), vengano addebitate alle Società utilizzatrici responsabili del danno.

Il gestore garantisce il rispetto del Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi.

Il gestore, inoltre, si rende responsabile per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore di utilizzo, ritenendo esente da qualsiasi responsabilità il Comune, come pure si assume la responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'uso della struttura data in uso ad altre società.

Sarà cura del gestore provvedere a comunicare tempestivamente al Comune gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza degli impianti.

Si fa comunque obbligo al gestore di segnalare all'Ufficio Tecnico comunale, eventuali danni o disfunzioni che dovessero verificarsi durante l'intero periodo di gestione. A tal fine, in caso di disfunzione della telegestione del riscaldamento deve essere assicurata la presenza di proprio personale per intervenire manualmente su indicazione dei tecnici del BIM Piave S.r.l.

Il gestore si impegna al controllo, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo ed accessori oggetto della presente convenzione; opere e servizi che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito si elencano :

- cura e custodia della struttura sportiva e pertinenze, nonchè apertura e chiusura ogni qualvolta risulti necessario;

- provvedere alle pulizie generali (ordinarie e straordinarie) dei beni dati in gestione, inclusi i servizi igienici e le aree adiacenti l'impianto, in modo efficiente e correlato alla frequenza di utilizzo delle strutture, assumendosi l'onere di acquisto di attrezzatura e materiali necessari per assicurare una pulizia adeguata ed un decoro degli immobili;
- provvedere a opere e riparazioni/sostituzioni di piccola manutenzione ordinaria di pareti/soffitti (dipinture), di rivestimenti e pavimentazioni, dei terminali degli impianti, di infissi e serramenti, della rubinetteria e pezzi sanitari, delle lampade, di recinzioni e cancellate e degli altri elementi costitutivi dei beni oggetto di concessione, al fine di garantirne il funzionamento e la conservazione nel tempo; il tutto con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile relativamente ai contratti di locazione;
- provvedere ai necessari interventi per la riparazione dei danni eventualmente causati da atti vandalici;
- provvedere alla manutenzione periodica dei campi da gioco necessaria in ragione dell'usura dovuta alla specifica attività sportiva svolta.

Il Concessionario si impegna inoltre a :

- farsi carico delle spese, comprensive di tutti gli oneri di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale, necessarie per il personale addetto ai servizi di cui sopra, senza alcun rapporto con il Comune, sollevando il Comune medesimo da ogni responsabilità al riguardo;
- evitare che nei locali affidati si svolgano attività e manifestazioni non sportive, salva autorizzazione del Comune; eventuali danni a cose e persone derivanti dall'attività non sportiva autorizzata all'interno dei

locali saranno a carico dei fruitori, così come per tutte le Società Sportive utilizzatrici degli impianti; specificamente in caso di manifestazioni organizzate dal gestore lo stesso dovrà provvedere ad ottenere tutte le autorizzazioni previste e rispettare gli orari imposti dal comune;

- sorvegliare, affinché venga rispettato il divieto di fumare nei locali chiusi avuti in gestione;
- garantire una corretta e responsabile gestione dei consumi di acqua, energia elettrica e gas;
- effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti e provvedere al conferimento negli appositi contenitori;
- garantire, nel rispetto delle regole proprie ed altrui stabilite, rapporti di serena, pacifica e civile convivenza con gli operatori / gestori di strutture ed impianti adiacenti, nonché con le associazioni / gruppi / privati utilizzatori di tali impianti;
- consegnare entro il 31 marzo dell'anno successivo il rendiconto della gestione;
- consentire all'Amministrazione Comunale di effettuare con proprio personale, a proprio insindacabile giudizio ed ogniqualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, senza obbligo di preavviso al Concessionario, ispezioni e/o sopralluoghi per verificare la rispondenza della gestione al dettato della presente convenzione;

Qualora si riscontrassero delle carenze nella manutenzione ordinaria, in accordo con il Concessionario si stabiliranno i termini entro cui lo stesso dovrà ottemperare. In caso di mancato accordo sui termini o trascorso il

termine concordato, gli interventi saranno effettuati a cura del Comune e le spese poste a carico del Concessionario.

Art. 7 – COMPETENZE ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, fatte salve le spese per atti vandalici o da indisciplina dei fruitori che sono a carico del Concessionario, tutte le spese afferenti la manutenzione straordinaria delle strutture, le spese relative ad interventi di modifica strutturale, tecnologica ed elettrica presso le strutture sportive oggetto della presente convenzione, resi obbligatori da nuove normative entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione della convenzione medesima.

Sono altresì a carico del Comune le spese relative alle utenze di energia elettrica, acqua e gas metano.

Art. 8 – INTERVENTI DI MIGLIORIA

Nel corso della durata della convenzione il Concessionario potrà realizzare, a propria cura e spesa, interventi di manutenzione straordinaria, miglioria, addizione, modifica agli impianti sportivi e sue pertinenze oggetto della presente, che dovranno essere preventivamente approvati dagli Uffici Comunali competenti prima della loro realizzazione.

Al termine della concessione tutti gli interventi realizzati dalla Concessionaria, compresi quelli di manutenzione ordinaria, diverranno di proprietà del Comune senza che il Concessionario possa vantare alcun indennizzo.

Le opere dovranno in ogni caso essere eseguite a regola d'arte, comunicando al Comune l'inizio ed il completamento delle stesse affinché il Comune possa provvedere ad eventuale sopralluogo per verifica e controllo.

Nell'esecuzione degli interventi dovrà inoltre essere rispettata la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 9 – PREROGATIVE DEL GESTORE

Tutti gli oneri a carico del Concessionario previsti dall'art. 6 s'intendono totalmente compensati dall'utilizzo gratuito della struttura per tutte le proprie attività.

Art. 10 – FORME DI CONTROLLO, PENALITA'

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi svolti dal soggetto gestore a mezzo del proprio personale ed ha il diritto di risolvere in tutto o in parte il rapporto qualora si accerti che lo stesso non sia in grado o non esegua correttamente quanto previsto dalla presente convenzione.

Qualora si verificano gravi deficienze nell'adempimento degli obblighi assunti il Comune metterà in mora il gestore e, trascorsi 15 giorni dalla messa in mora senza che il gestore si sia attivato adeguatamente, la convenzione sarà risolta di diritto senza che lo stesso possa vantare alcun tipo di indennizzo con le modalità stabilite dall'articolo 3.

Art. 11 – PERSONALE E SICUREZZA

L'Amministrazione Comunale riconosce, come unico referente della società e quale "Responsabile dell'Impianto" che deve assicurare la propria reperibilità, il Signor incaricato a coordinare, osservare, eseguire e gestire quanto previsto in questa convenzione a carico della concessionario, la società "Bocciofila Ponte di Piave".

Il gestore si obbliga all'incondizionato rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza.

La gestione della sicurezza è posta a totale carico, per quanto di competenza,

del Concessionario in quanto considerato “Titolare dell’Impianto” a seguito della stipula della convenzione.

Pertanto il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di eventuali attività integrative richieste dalle Autorità competenti.

Per tale compito è tenuta ad avvalersi di personale qualificato, appositamente incaricato, che deve essere presente durante l’esercizio dell’attività.

Il gestore si impegna, nei confronti dei propri collaboratori (volontari e non) e del personale di cui si debba avvalere per lo svolgimento dei servizi affidati, ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi in materia.

Il gestore deve fornire al Comune l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato stabilmente nelle strutture per l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento.

La Concessionaria risponde di tutti i fatti di gestione per gli impegni oggetto della presente Convenzione e del comportamento del proprio personale per le mansioni assunte.

Art. 12 – RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONE

Il gestore è direttamente responsabile della conduzione, vigilanza e uso degli impianti, delle attrezzature e degli arredi dati in concessione nonché di tutti gli eventuali danni accertati, fatte salve le normali usure; è inoltre responsabile del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge ed in generale dalla normativa vigente in materia.

La Società concessionaria risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.

Il Comune viene pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento del servizio che forma oggetto del presente atto, nel periodo di validità della convenzione.

A tale scopo il gestore dovrà esibire, prima della firma della convenzione, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per garantire la copertura del danno, per un importo minimo di € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00), assumendo a proprio carico le eventuali franchigie.

Art. 13 – SPESE ED ONERI

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 14 – DOMICILIO DELLE PARTI

Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Comune di Ponte di Piave elegge domicilio presso la sede comunale, mentre la società elegge domicilio presso la sede di

Art. 15 – PRIVACY

Il Comune di Ponte di Piave, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la

natura dell'atto, ai contenuti del Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, nonché si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni e clausole, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della Convenzione.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Treviso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Simone Ellero

Società Sportiva “Bocciofila Ponte di Piave”

Il Presidente -